



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

[U.O.S. INGEGNERIA CLINICA](#)

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**servizio di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali installate presso U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Belluno, anni 2024 -2026.**

### **ARTICOLO 1 – Descrizione dei bisogni e degli obiettivi**

L'Azienda ULSS n.1 Dolomiti ha in dotazione le apparecchiature riportate nell'**Allegato C** per le quali è indispensabile ai fini del loro impiego sicuro, appropriato ed economico, garantire un adeguato servizio di manutenzione o sistema di gestione.

Il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- mantenere ed aumentare il grado di sicurezza, di efficienza e di efficacia delle apparecchiature;
- mantenere i requisiti tecnici essenziali secondo le direttive europee CEE 93/42 e CEE 2007/47;
- garantire la continuità d'esercizio attraverso la minimizzazione dei tempi di disservizio tramite un ripristino veloce dei guasti, una corretta manutenzione preventiva con personale tecnico adeguatamente formato dal fabbricante e l'uso di ricambi originali;
- garantire le azioni preventive, correttive, migliorative relative agli avvisi di sicurezza, note informative del fabbricante (D.Lgs.n.46/1997 art.10 – D.Lgs.n.37/2010 art.9);
- garantire gli aggiornamenti software e firmware alla ultima versione rilasciata dal costruttore;
- contribuire al processo di gestione del rischio clinico;
- contribuire al contenimento dei costi di gestione diretti ed indiretti e alla salvaguardia dell'investimento anche attraverso gli aggiornamenti HW e SW dettati dall'evoluzione tecnologica e dalle azioni volontarie del fabbricante al fine di migliorare la sicurezza di operatori e pazienti.

### **ARTICOLO 2 – Oggetto e durata del Servizio**

Il presente documento ha per oggetto il servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie indicate nell'elenco (**Allegato C**) da effettuare alle condizioni specificate nel documento **Allegato B**.

La durata del contratto verrà specificata nella lettera di richiesta d'offerta.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà senz'altro cessato, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'Impresa avrà tuttavia l'obbligo di continuare a prestare i servizi oggetto del presente contratto, ove l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ne faccia richiesta almeno 15 giorni prima della scadenza dello stesso, e comunque per un periodo non superiore a 120 giorni dalla scadenza, alle medesime condizioni economiche in atto, fatta salva l'eventuale variazione degli indici ISTAT ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'aumento o la diminuzione delle attrezzature sanitarie (per nuovi acquisti, dismissioni, cambio destinazione d'uso, ...) rispetto a quello indicato nell'**Allegato C** comporterà l'aggiornamento del canone in ragione dei costi specifici indicati nell'offerta e calcolato in base al numero effettivo di giorni di esercizio. La variazione avrà effetto dalla data indicata nella lettera di comunicazione.

### **ARTICOLO 3 – Procedure di manutenzione**

Le procedure di manutenzione adottate, in accordo a quanto previsto dalla CEE 93/42 recepita con D.Lgs. 46/97 e dalla CEE 2007/47 recepita con D.Lgs. 37/2010, dovranno essere conformi a quelle elaborate dal fabbricante a garanzia del mantenimento dei requisiti essenziali dei dispositivi.

I protocolli di manutenzione preventiva adottati, in conformità a quanto stabilito dal costruttore, dovranno essere allegati all'offerta e ai singoli rapporti di intervento.

Il calendario delle manutenzioni preventive dovrà essere concordato con il Servizio di Ingegneria Clinica.

Tutti i documenti riguardanti l'attività di manutenzione, eseguiti sia in loco che in remoto, devono essere trasmessi al Servizio di Ingegneria Clinica, al massimo entro una settimana dall'esecuzione dell'attività, via posta elettronica all'indirizzo: [ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it](mailto:ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it).



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

Per quanto riguarda gli interventi tecnici eseguiti in REMOTO dovrà essere comunicata la chiusura della chiamata all'indirizzo e-mail [ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it](mailto:ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it).

Si ricorda che la liquidazione delle fatture relative al contratto di manutenzione sarà subordinata alla verifica della corretta esecuzione del contratto inclusa la consegna puntuale della documentazione richiesta.

I rapporti tecnici devono essere compilati in italiano e dovranno contenere:

- tutti i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura (inventario, tipologia, produttore, modello, matricola, ubicazione);
- dati contatore, se previsti;
- la data di esecuzione dell'attività;
- l'impegno orario relativo al lavoro e al viaggio;
- il nome leggibile e la firma del tecnico che ha eseguito l'intervento;
- la firma dell'utilizzatore, referente dell'unità operativa;

e le seguenti ulteriori informazioni in funzione del tipo di attività che viene effettuata:

Riparazione su guasto (correttiva):

- riferimenti della richiesta di intervento dell'Ingegneria Clinica (data, ora, identificativo del richiedente ed n° di chiamata);
- i guasti riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
- l'elenco dettagliato delle parti sostituite (codice, descrizione, eventuale part number);

Manutenzione Preventiva:

- la check-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate;

Verifica Sicurezza Elettrica:

- dati dello strumento di verifica;
- i valori rilevati e riferiti ai valori limite o di accettabilità previste dalle norme;
- Indicazione esplicita dell'esito della verifica;

Controlli qualità (ove previsti):

- report dell'attività.

Tutte le attività, i cui costi non sono inclusi nel contratto di manutenzione, saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dal DEC.

A richiesta la Ditta dovrà produrre il manuale d'uso e/o il manuale tecnico delle apparecchiature di cui all'Allegato C.

## **ARTICOLO 4 – Qualità, caratteristiche e garanzie dei materiali di ricambio**

Sono da ritenersi incluse nel presente contratto la fornitura, la spedizione e la sostituzione in loco di tutte le parti di ricambio usurate o rotte in seguito all'uso normale.

Tutte le parti di ricambio sostituite nel corso degli interventi dovranno essere originali, a meno di casi particolari da concordare con il DEC, in tale caso, la ditta dovrà fornire evidenza della compatibilità dei ricambi utilizzati con il dispositivo medico oggetto di manutenzione in accordo a quanto previsto dalla CEE 93/42 recepita con D.Lgs. 46/97 e dalla CEE 2007/47 recepita con D.Lgs.37/2010.

Nell'offerta tecnica l'impresa dovrà descrivere il sistema di approvvigionamento delle parti di ricambio e allegare un listino, valido per l'intero periodo del contratto, con le principali parti di ricambio che potrebbero essere utilizzate, specificando la percentuale di sconto riservataci.

In assenza di specifica comunicazione in sede di offerta, si intende garantita la disponibilità alla fornitura di tutte le parti di ricambio per il periodo di durata del contratto.

Qualora durante un intervento tecnico fosse riscontrata la necessità di sostituire una parte la cui fornitura non è inclusa in contratto, il tecnico dovrà darne comunicazione al DEC.

L'ordine della parte di ricambio verrà emesso sulla base dell'offerta presentata.

## **ARTICOLO 5 – Copertura del servizio e Tempi di intervento**

La copertura minima del servizio deve essere non inferiore a 40 h/settimana distribuite nei 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) in ragione di 8 h/gg, comprese nella fascia oraria 8-18.

**I tempi di intervento devono rispettare quanto indicato nell'allegato B.**

Qualora la Ditta non sia in grado di impegnarsi nel rispetto sistematico dei tempi di primo intervento/risoluzione o, per ragioni di natura diversa, non lo ritenga giustificato, dovrà evidenziare nell'offerta le condizioni di primo intervento/risoluzione proposte che potranno dare origine ad accordi diversi.

La ditta potrà proporre soluzioni alternative volta a minimizzare i tempi di fermo macchina (ad esempio: messa a disposizione di apparecchio sostitutivo, assistenza in remoto, ....).

## **ARTICOLO 6 - Qualificazione del personale tecnico**

La Ditta si impegna ad operare esclusivamente, come previsto dalla CEE 93/42 recepita con D.Lgs. 46/97 e dalla CEE 2007/47 recepita con D.Lgs.137/2010, con personale tecnico adeguatamente formato, con specifico riferimento alle apparecchiature oggetto del contratto e che dispone di tutti gli strumenti necessari per svolgere le operazioni di manutenzione previste dal contratto, inclusi gli strumenti software e la documentazione tecnica aggiornata alla ultima versione approvata dal costruttore e/o produttore (Allegato E).

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi descritti dal presente contratto, dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa che, pertanto, ne ha la piena ed esclusiva responsabilità.

L'impresa impiegherà personale di sicura moralità ed affidabilità che, nello svolgimento dei servizi, dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività istituzionali dell'ULSS.

Il personale dell'impresa dovrà portare un documento di riconoscimento dal quale si possa evincere la sua identità, qualifica e impresa di appartenenza.

In caso di inosservanza delle norme comportamentali sopra indicate, l'impresa si impegna a contestare al proprio dipendente la violazione, fatta salva la sostituzione del medesimo, su richiesta dell'ULSS o di propria iniziativa, in caso di reiterate violazioni.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, ecc.).

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'ULSS ogni qualvolta venga richiesto, nel corso del contratto.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata documentazione che evidenzia la qualifica dei tecnici che potranno intervenire in esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 7 - Limitazioni di utilizzo**

Non si applicano limitazioni nei tempi e nell'intensità di utilizzo per le apparecchiature di cui all'Allegato C, se non a parti componenti con garanzia a scalare in funzione dell'usura conseguente l'impiego in base a criteri specifici e ai limiti delle modalità di impiego contenuti nel manuale operativo. In entrambi i casi, ove presenti, la ditta deve evidenziare i componenti nella proposta di contratto.

## **ARTICOLO 8 – Tempi di disservizio e Penali**

I tempi di disservizio dovranno rispettare i termini indicati nell'**Allegato D**, salvo situazioni eccezionali da segnalare e concordare con il DEC.

Qualora la Ditta non sia in grado di impegnarsi nel rispetto dei termini dovrà evidenziare nell'offerta le condizioni proposte e le soluzioni alternative volte a contenere i tempi di fermo macchina.

L'Impresa dovrà trasmettere, almeno annualmente, un report (vedi tabella **Allegato B**) con l'elenco degli interventi tecnici eseguiti e delle eventuali situazioni di mancato rispetto delle condizioni di cui all'Allegato D.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione presentata e l'Impresa sarà tenuta a reintegrarla nel termine che le verrà fissato, qualora l'Amministrazione stessa sia stata costretta, durante il corso del servizio, a valersi in tutto o in parte di essa.



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

La liquidazione dell'ultima fattura di ogni anno è condizionata all'invio della documentazione prevista nell'allegato B.

## **ARTICOLO 9 – Obblighi e responsabilità dell'impresa**

L'impresa si assume la responsabilità dell'inadempimento di tutti gli obblighi previsti a suo carico, e resta inoltre esclusivamente a suo carico la responsabilità derivante da infortuni o danni a cose cagionati, nell'esecuzione dei servizi richiesti, dall'omissione da parte della stessa impresa dei provvedimenti e delle cautele atti a garantire l'incolumità dei propri operatori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danneggiamento alle cose.

## **ARTICOLO 10 – Sicurezza in ambito lavorativo**

In adempimento a quanto previsto dall'articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. e i. verrà redatto e sottoscritto da ambo le parti al momento dell'aggiudicazione del contratto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Esso contiene in forma generale ed esaustiva:

- le argomentazioni relative ai requisiti che l'impresa (appaltatore) è tenuta a possedere in via generale per l'idoneità tecnico-professionale ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
- l'informazione sui rischi esistenti presso l'ULSS (Stazione Appaltante) con riferimento a tutti gli aspetti inerenti la prevenzione, meritevoli di attenzione ai fini del lavoro da svolgere;
- i criteri di collaborazione o cooperazione tra impresa ed ULSS.

## **ARTICOLO 11 – Trattamento dati personali e riservatezza**

I dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR - formeranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti esclusivamente per finalità istituzionali e con l'ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento del presente contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, l'impresa è autorizzata ad accedere ai sistemi ed alle apparecchiature oggetto del presente contratto limitatamente ai soli dati la cui conoscenza è necessaria per lo svolgimento delle operazioni di assistenza e manutenzione.

L'impresa garantisce il rispetto delle norme da parte del proprio personale che durante e a causa delle attività di assistenza e manutenzione venga a conoscenza di dati sensibili dei pazienti.

Tutti i disegni, specifiche, manuali e programmi, così come tutte le informazioni fornite dall'impresa all'ULSS, verranno trattati da quest'ultima come dati confidenziali e non potranno essere divulgati o utilizzati se non per le apparecchiature oggetto del contratto.

## **ARTICOLO 12 – Cessione di contratto, di credito e subappalto**

Alla cessione del contratto, alla cessione del credito ed al subappalto si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (articoli 105, 106).

## **ARTICOLO 13 – Stipula del contratto**

Il contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, salvo i controlli previsti, verrà stipulato attraverso scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Tutte le spese relative al medesimo, compresi i bolli, saranno a carico dell'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 14 – Fatturazione e Pagamenti**

La fatturazione dovrà essere emessa trimestralmente e posticipata rispetto al periodo di riferimento. La modalità prescelta dovrà essere indicata nell'offerta.

In riferimento agli adempimenti previsti dal DM n. 55/2015 (fatturazione elettronica) si comunica che la nota per i fornitori è consultabile sul sito internet dell'ULSS n. 1 Dolomiti all'indirizzo: [www.aulss1.veneto.it/service/uoc-contabilita-e-bilancio](http://www.aulss1.veneto.it/service/uoc-contabilita-e-bilancio).

Il pagamento dei servizi forniti sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

scadenza del periodo di fatturazione in caso di emissione anticipata della fattura, previa verifica della corretta esecuzione del contratto e di regolarità del DURC, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente con spese bancarie a carico del beneficiario. Nel caso in cui il pagamento non avvenisse entro il termine indicato per ragioni imputabili a questa Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, al creditore potranno essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

## **ARTICOLO 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto sarà risolto ogni qualvolta le transazioni saranno eseguite difformemente da quanto previsto all'art. 3 comma 1 della medesima legge, salva in ogni caso la pretesa dell'Amministrazione di essere tenuta indenne da ogni danno che dovesse conseguire. Si procederà inoltre all'immediata risoluzione del contratto qualora questa Amministrazione non sia informata delle circostanze descritte all'art. 3, comma 8, terzo capoverso della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Questa Amministrazione verifica l'adempimento delle prescrizioni indicate all'art. 3, comma 9, della Legge n.136/2010 a mezzo dell'Impresa che le trasmetterà copia autentica del contratto di subappalto.

Al fine di adempiere agli obblighi prescritti dalla vigente normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà essere reso compilato l'allegato modulo.

## **ARTICOLO 16 – Deposito cauzionale definitivo**

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti abbia eventualmente corrisposto durante l'esecuzione della fornitura o del servizio, potrà essere richiesto di costituire un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto di IVA, con modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

## **ARTICOLO 17 – Contestazioni / risoluzione del contratto**

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico generale e/o specifico, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (pec), qualora il medesimo servizio oggetto del contratto sia aggiudicato a seguito di gara regionale centralizzata da parte dei Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art.9 del D.L. 66 del 24.04.2014 e/o CONSIP e/o Gara Regionale e/o Mercato MEPA.

La risoluzione anticipata del contratto non comporta il pagamento di danni e/o penali da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

## **Art. 18 – Revisione dei prezzi**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, durante l'esecuzione del contratto si potrà dar luogo ad adeguamento dei prezzi.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 20% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- l'istruttoria deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate
- il RUP, entro 60 giorni dalla ricezione della pec, definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenga mancante documentazione necessaria per la sua definizione;



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Qualora invece l'istanza sia inoltrata dall'ULSS e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se la Impresa appaltatrice non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, e/o pubblicati quali riferimento dall'AVCP o dall'Osservatorio Regionale, si può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

## **ARTICOLO 19 – Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto inerente l'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla decisione del Foro del Tribunale di Belluno.

Documento redatto da Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	Il Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica
U.O.S. INGEGNERIA CLINICA	Ing. Laura Chiea
Belluno, 13/12/2023	<i>Documento sottoscritto digitalmente</i>

### **Per accettazione**

Documento sottoscritto dall'Impresa	Referente _____
Impresa _____	Qualifica _____
Data _____	